

Repertorio n.

**REPUBBLICA ITALIANA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2  
CONTRATTO  
tra l'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 e**

**FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI PER LA CHIRURGIA  
GENERALE OCCORRENTI ALLE STRUTTURE OSPEDALIERE DELLA A.S.L.  
ROMA 2.**

Cig \_\_\_\_\_

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2, Via Maria Brighenti, 23

**DINANZI A ME**

Dott.ssa \_\_\_\_\_, Ufficiale Rogante, a tale incarico designato con delibera n. 1367 del 05 luglio 2018, e delegato a redigere e a ricevere gli atti ed i contratti ai sensi dell'art. 16 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, senza assistenza di testimoni, avendovi le parti, me consenziente, di comune accordo rinunciato,

**sono comparsi**

- da una parte la Dott.ssa \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, che interviene nel presente atto in qualità di Direttore Amministrativo dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 in virtù di delega conferita con atto del Direttore Generale prot. 1640 del 4 gennaio 2017, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 (di seguito anche Azienda Sanitaria contraente) sita in Roma, Via Maria Brighenti n. 23, Codice Fiscale 13665151000;

- dall'altra la Dott.ssa \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), che interviene nel presente contratto in qualità di Legale Rappresentante, come tale munita dei necessari poteri, della società \_\_\_\_\_ (di seguito per brevità anche operatore economico) con sede legale, sita in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, codice avviamento postale \_\_, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e Partita IVA n. \_\_\_\_\_, numero REA \_\_\_\_\_, come risulta dalla visura camerale del \_\_\_\_\_, depositata agli atti di questa Azienda.

Tra detti comparenti, aventi i requisiti di legge e della cui identità sono io, Ufficiale Rogante, personalmente certo:



## P R E M E S S O C H E

- con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ l'Azienda ha indetto conformemente alle disposizioni dettate dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 una procedura aperta per \_\_\_\_\_;
- con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ l'Azienda ha aggiudicato alla \_\_\_\_\_ la procedura suddetta;
- con nota prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ l'Azienda comunicava alla \_\_\_\_\_ l'aggiudicazione *de qua*;
- i provvedimenti interni dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 richiamati dal presente contratto sono conservati in formato elettronico, acquisito digitalmente nel sistema informativo aziendale, e pertanto non è necessario allegare tali provvedimenti al contratto ma è sufficiente richiamare i medesimi quali parte integrante del contratto stesso;
- l'Operatore economico ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico e dal Capitolato d'Oneri definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della fornitura e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione della stessa;
- l'Operatore economico, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di legge, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce presente contratto.

*TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:*

### Articolo 1

#### *Norme regolatrici e disciplina applicabile*

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Capitolato speciale con i relativi allegati, Capitolato Tecnico, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati.
2. L'esecuzione della fornitura oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:
  - dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Operatore economico relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - dalle clausole del Capitolato speciale e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica e ogni altro atto della "Gara" \_\_\_\_\_
  - dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui l'operatore economico dichiara di avere esatta conoscenza;

- dal Codice Civile, dal Codice Penale, dal Codice delle leggi antimafia e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.

3. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Azienda Sanitaria, l'Operatore economico rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Azienda prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Operatore economico, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Operatore economico ed accettate dall'Azienda.

## **Articolo 2**

### ***Documenti facenti parte integrante del contratto e ad esso allegati***

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non allegati materialmente allo stesso:

- la deliberazione di indizione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- il Capitolato speciale, il Capitolato tecnico e il Disciplinare di gara;
- la deliberazione di aggiudicazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- l'offerta economica dell'operatore economico;
- l'offerta tecnica dell'operatore economico;
- la lettera di aggiudicazione prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- la garanzia fideiussoria n. \_\_\_\_\_, acquisita al protocollo dell'Azienda in data \_\_\_\_\_, al n. \_\_\_\_\_;
- Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Roma 2;
- Dichiarazione di accettazione delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 acquisita al protocollo dell'Azienda in data \_\_\_\_\_, al n. \_\_\_\_\_;

2. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto e ad esso è materialmente allegato:

- Patto di Integrità allegato al presente contratto.

## **Articolo 3**

### ***Oggetto del contratto***

1. L'Azienda Sanitaria contraente affida alla \_\_\_\_\_ la fornitura \_\_\_\_\_.

2. Con il presente contratto l'Operatore economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente ad eseguire la fornitura di cui al punto 1, nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato speciale, nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica, comprensiva delle eventuali miglie, e comunque nella documentazione di gara.



#### **Articolo 4**

##### ***Durata del contratto***

1. La durata del presente contratto è fissata in \_\_\_\_\_decorrenti dal\_\_\_\_\_, come previsto dall'art. \_\_\_\_\_del Capitolato speciale e dalla deliberazione di aggiudicazione.
2. L'Azienda, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Operatore economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Azienda.

#### **Articolo 5**

##### ***Importo del contratto***

L'importo per lo svolgimento delle prestazioni relative alla fornitura oggetto del presente contratto viene determinato, per tutta la durata indicata in complessivi € \_\_\_\_\_(euro \_\_\_\_\_) IVA esclusa, come previsto nella deliberazione di aggiudicazione.

#### **Articolo 6**

##### ***Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità***

1. Sono a carico dell'Operatore economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 5, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. L'Operatore economico garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, con particolare riferimento al Capitolato Speciale, al Capitolato Tecnico ed agli atti presentati dall'Operatore economico in sede di gara (Offerta tecnica) migliorativi, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione, pena il pagamento di solo quanto effettivamente fornito, e l'applicazione delle penali di cui all'art. 9 o la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 10 del presente contratto.
3. Sarà obbligo dell'Operatore economico porre in essere tutte le più opportune iniziative per il superamento di qualunque criticità rilevata nello svolgimento della fornitura oggetto del presente contratto, e di garantire l'esecuzione dell'anzidetta fornitura in ogni circostanza.
4. L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Operatore economico si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

5. L'Operatore economico è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell'Azienda Sanitaria, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto, senza limitazione alcuna.
6. L'Operatore economico si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose dell'Azienda Sanitaria o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento della fornitura ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, e da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, manlevando l'Azienda Sanitaria da ogni responsabilità, senza limitazione alcuna.
7. L'Operatore economico si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Azienda Sanitaria da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
8. L'Operatore economico è tenuto a comunicare all'Azienda Sanitaria ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Azienda entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Operatore economico a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Azienda Sanitaria avrà facoltà di applicare le penali di cui all'art. 9 o dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 10.

#### **Articolo 7**

##### ***Cauzione definitiva***

1. La cauzione definitiva di cui all'art.14 del Capitolato speciale, depositata agli atti dell'Azienda Sanitaria, è stata costituita con garanzia fideiussoria n. \_\_\_\_\_, sottoscritta con la società \_\_\_\_\_, per un importo di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_).
2. L'importo della garanzia fideiussoria è ridotto del 50% (certificazione UNI CEI ISO 9001) ai sensi dell'art.103, comma 1, in combinato disposto con l'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come da documentazione agli atti dell'Azienda Sanitaria.
3. La garanzia fideiussoria copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Operatore economico, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda Sanitaria contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

#### **Articolo 8**

##### ***Estensione contrattuale***

1. Nel corso della gestione contrattuale, questa Azienda Sanitaria può chiedere, e l'Operatore economico ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento od una



diminuzione sull'ammontare dell'intera fornitura. Rimane escluso per l'Operatore economico in caso di diminuzione, il diritto a qualsiasi compenso od indennizzo, ad ogni titolo anche risarcitorio.

2. L'Operatore economico, si impegna altresì a sostituire i prodotti aggiudicati, forniti o da fornire, con merce di pari valore a semplice richiesta dell'Azienda Sanitaria nei casi in cui, per motivi sopravvenuti correlati a situazioni di eccezionalità ed imprevedibilità, l'impiego dei prodotti stessi non risultasse più rispondente alle esigenze tecnico-funzionali dei servizi interessati.

3. Ogni eventuale modifica in corso di fornitura degli articoli offerti in sede di gara, dovrà essere preventivamente comunicata all'U.O.C. Farmaceutica e Dispositivi.

4. Nel caso in cui i prodotti aggiudicati vengano sostituiti (cessata produzione del codice offerto, ecc) o affiancati da altri di più recente produzione, sarà facoltà dell'Azienda Sanitaria contraente acquistare i nuovi prodotti, corrispondendo però lo stesso prezzo convenuto in sede di gara, ovvero rifiutarli, a giudizio insindacabile dell'Azienda stessa, qualora i nuovi prodotti vengano ritenuti non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo.

5. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

## **Articolo 9**

### ***Penali***

1. In caso di inadempimento contrattuale si applicano le penali previste dall'art. \_\_\_\_\_ del capitolato speciale d'appalto, al quale le parti rinviano.

2. Nel caso di applicazione delle penali, l'Azienda Sanitaria provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

## **Articolo 10**

### ***Risoluzione del contratto***

1. La risoluzione del contratto è disciplinata dalle disposizioni previste dall'art. \_\_\_\_\_ del capitolato speciale d'appalto, al quale le parti rinviano.

2. In ogni caso si conviene che l'Azienda Sanitaria, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore economico tramite posta certificata, nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni del servizio e limitazione di responsabilità (art. 6); cauzione definitiva (art. 7); tracciabilità dei flussi finanziari (art. 14); trasparenza (art. 15); Codice di Comportamento (art. 19); obblighi di riservatezza (art. 20).

3. In ogni caso, l'Azienda Sanitaria potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 D. Lgs. 50/2016.

4. In caso di risoluzione del contratto l'Operatore economico si impegnerà a fornire all'Azienda Sanitaria tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

## **Articolo 11**

### ***Recesso***

1. Il recesso è disciplinato dalle disposizioni previste dall'art. \_\_\_\_\_ del capitolato speciale d'appalto, al quale le parti rinviano.
2. In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Azienda Sanitaria che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, l'Azienda potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto e l'Operatore economico avrà diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

## **Articolo 12**

### ***Fatturazione e pagamenti***

1. In materia di fatturazione e pagamenti si applica l'art. \_\_\_\_\_ del capitolato speciale d'appalto.
2. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al presente contratto dovranno essere emesse secondo le disposizioni stabilite dal DCA U00247 del 02.07.2019 recante "Approvazione modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017" da considerarsi parte integrante del presente contratto. Le parti contraenti, sottoscrivendo il contratto, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.
3. Le fatture potranno essere pagate solo dopo che sia stato eseguito l'iter di liquidazione tecnica e liquidazione amministrativa, secondo le procedure di cui alla delibera n. 1968 del 24 ottobre 2017 combinata con la delibera n. 2109 dell'8 novembre 2018, che definisce il ciclo passivo dell'acquisto dei beni e servizi dell'Azienda Sanitaria.
4. Resta espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Operatore economico può sospendere l'erogazione della fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel contratto. L'Operatore economico che procederà ad interrompere arbitrariamente l'esecuzione della fornitura oggetto del contratto sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dovuti a tale interruzione.

## **Articolo 13**

### ***Adeguamento prezzi***

In materia di revisione periodica del prezzo si applica l'art. \_\_\_\_\_ del Capitolato speciale, in virtù delle disposizioni previste dall'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.



## **Articolo 14**

### ***Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa***

1. L'Operatore economico assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

## **Articolo 15**

### ***Trasparenza***

1. L'Operatore economico espressamente ed irrevocabilmente:
  - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
  - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
  - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Operatore economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Operatore economico, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

## **Articolo 16**

### ***Adempimenti legge anticorruzione***

L'Operatore economico assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art.53, comma 16- ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 introdotto dalla legge 6 novembre 2012 n.190 e attesta pertanto, di non aver sottoscritto contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda Sanitaria per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

## **Articolo 17**

### ***Brevetti industriali e diritti d'autore***

1. L'Operatore economico assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda Sanitaria azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Operatore economico manleverà e terrà



indenne l'Azienda, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Azienda Sanitaria.

3. Nella succitata ipotesi di azione giudiziaria, l'Azienda Sanitaria, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Operatore economico ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

### **Articolo 18**

#### ***Trattamento dei dati, consenso al trattamento***

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
3. Si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 24 del Capitolato Speciale.

### **Articolo 19**

#### ***Codice di Comportamento e Patto di Integrità***

1. L'Operatore economico assume l'obbligo di osservare le disposizioni dettate dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 approvato con deliberazione n. 2239 del 7 dicembre 2017.
2. Il predetto documento costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non allegato materialmente.
3. L'Operatore economico dichiara di averne preso particolareggiata e completa conoscenza, come da dichiarazione depositata agli atti di questa Azienda Sanitaria e richiamata dal presente contratto.
4. L'Operatore economico, in caso di violazione delle disposizioni dettate dal suddetto Codice da parte dei propri dipendenti e collaboratori, assume l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari a rimuovere la situazione di illegalità e a prevenirne la reiterazione.
5. La mancata osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma 4, costituisce causa di risoluzione del contratto, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto di risarcimento degli eventuali danni subiti.
6. L'O.E. assume altresì l'obbligo di rispettare gli impegni assunti con il Patto di Integrità, parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il mancato rispetto di detti impegni potrà comportare l'applicazioni delle sanzioni disposte nel citato patto.

### **Articolo 20**

#### ***Obblighi di riservatezza***

1. L'Operatore economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Azienda Sanitaria.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Operatore economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda Sanitaria ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Operatore economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Azienda.
6. Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 18 "Trattamento dei dati e consenso al trattamento", l'Operatore economico si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali e ulteriori provvedimenti in materia.

## **Articolo 21**

### ***Subappalto***

1. In materia di subappalto si applica l'articolo 22 del Capitolato Speciale di gara.

## **Articolo 22**

### ***Oneri fiscali e spese contrattuali***

1. Sono a carico dell'Operatore economico tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Azienda Sanitaria contraente per legge.

## **Articolo 23**

### ***Foro competente***

- 1 Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Operatore economico e l'Azienda Sanitaria contraente, è competente in via esclusiva il Foro di Roma competente per l'Azienda Sanitaria contraente.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ





Il presente contratto, formato e stipulato in modalità digitale, è stato redatto da me, Ufficiale Rogante, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su nove pagine intere e diciannove righe della decima a video, del quale ho dato lettura mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici ai comparenti, i quali a mia domanda, lo dichiarano conforme alla propria volontà e per cui, a conferma, lo sottoscrivono con me, qui di seguito insieme all'atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati (allegato sub A), con l'eccezione degli altri atti sopra citati da considerarsi quali parte integrante e sostanziale e che non sono materialmente allegati ma depositati presso l'Azienda Sanitaria Locale Roma 2, atti tutti espressamente richiamati, dei quali le parti, su espressa richiesta, mi esonerano dal darne lettura, in quanto, a mia domanda, dichiarano di averne esatta ed integrale conoscenza. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati avviene, con me ed alla mia presenza, mediante apposizione di firma digitale di cui attesto la validità dei certificati di firma, validi e non revocati e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 82/2005.

L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.). L'imposta fissa di registro è pari, a 200,00 euro (duecento/00), e l'imposta di bollo si applica nella misura forfettaria di 45,00 euro (quarantacinque/00).

Per l'Azienda Sanitaria Locale Roma 2  
Il Direttore Amministrativo

Per \_\_\_\_\_  
Dott.ssa \_\_\_\_\_

L'Ufficiale Rogante  
Dott.ssa

La Dott.ssa \_\_\_\_\_ in qualità di Legale rappresentante della \_\_\_\_\_ dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto: Articolo 2 Documenti facenti parte integrante del contratto e ad esso allegati, Articolo 5 Importo del contratto, Articolo 6 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 7 Cauzione definitiva, Articolo 8 Estensione contrattuale, Articolo 9 Penali, Articolo 10 Risoluzione del contratto, Articolo 11 Recesso, Articolo 12 Fatturazione e pagamenti, Articolo 14 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 15 Trasparenza, Articolo 16 Adempimenti legge anticorruzione, Articolo 18 Trattamento dei dati personali, Articolo 19 Codice di Comportamento, Articolo 20 Oneri fiscali e spese contrattuali, Articolo 21 Foro competente.  
Letto e approvato

Per \_\_\_\_\_  
Dott.ssa \_\_\_\_\_